



Comune di Terrapetrona

Provincia di Macerata

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 101 del Reg. Data 30-09-2014

Oggetto: INCARICO ALL'AVV. GIUSEPPE CARASSAI PER ASSISTENZA AL COMUNE AVVERSO IL RICORSO AL TAR MARCHE PROMOSSO DA SALTANTI PATRIZIA .

L'anno duemilaquattordici , il giorno trenta del mese di settembre alle ore 19:00, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta municipale si è riunita con la presenza dei signori:

PINZI SILVIA	Sindaco	P
AMICI ABBATI MARIA BEATRICE	Assessore	P
MARUCCI ADRIANO	Assessore esterno	P

Assegnati numero 3 In carica numero 3 Presenti numero 3
Assenti numero 0

Partecipa in qualità di segretario verbalizzante il Segretario comunale signor APPIGNANESI GIULIANA

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Signor PINZI SILVIA nella sua qualità di Sindaco ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

PREMESSO che:

-la sign.ra Saltanti Patrizia, quale soggetto delegato dagli altri comproprietari dell'edificio sito in via Umberto I n. 1-3 e catastalmente descritto al foglio 18 mappali nn. 249 sub 1-2-3, ha presentato domanda di finanziamento, per effettuare lavori di riparazione danni del sisma del 26/09/1997, in base all'allegato C della DGR 2153/98 in data 10.11.1998 e quindi entro i termini previsti;

- in data 27.11.2002 prot. n. 6500 la sign.ra Saltanti Patrizia ha inviato al Comune istanza tesa ad ottenere la regolarizzazione della domanda di contributo di che trattasi, motivando tale richiesta con il fatto che i sub 1 e 2 del mappale 249, oggetto di richiesta di finanziamento, erano stati erroneamente indicati con il numero "6" (destinazione d'uso "altro") anziché con il numero "3" ("unità destinata ad una delle attività di cui all'art. 8 dell'ordinanza n. 2668/97 e successive modificazioni ed integrazioni ad esclusione delle attività zootecniche"), mentre correttamente era stata indicata, per il sub 3, la destinazione d'uso ad "abitazione" (n. 1) in cui non era residente alcun soggetto;

- l'impropria specificazione della destinazione d'uso dei sub 1 e 2 ha comportato il non inserimento nell'elenco degli edifici adibiti ad attività produttiva che rientravano fra le fasce di priorità finanziate dalla Regione Marche;

VISTA e richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 05/03/2004, nella quale si dà interamente conto dell'istanza proposta dalla Sig.ra Saltanti Patrizia e si dispone l'adeguamento del procedimento al parere della Regione Marche prot. n. 32/1527/UR del 15.02.2002, comportante il rigetto dell'istanza di regolarizzazione dalla stessa presentata ;

VISTO il ricorso al T.A.R. Marche n. 528/2004 proposto dalla stessa Sig.ra Saltanti Patrizia, avverso la deliberazione della Giunta comunale n. 43/2004 cit., al quale il Comune non si era a suo tempo costituito;

VISTA l'ordinanza del T.A.R. Marche n. 277 del 23/06/2004 con la quale il T.A.R. Marche accoglie la domanda di sospensione della richiamata deliberazione di Giunta Comunale, ai fini del riesame;

VISTA la comunicazione della Regione Marche in data 21/07/2004, successiva all'ordinanza del T.A.R. Marche n. 277/2004 sopra richiamata, con la quale si danno indicazioni per l'esecuzione dell'ordinanza stessa;

DATO ATTO che successivamente il Comune non ha assunto atti relativi al procedimento per le ragioni appresso specificate:

- a) Relativamente al merito, come si chiarisce in maniera espressa nella deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 05/03/2004, quanto dichiarato dalla richiedente Sig.ra Saltanti Patrizia nella richiesta di regolarizzazione corrisponde a realtà;
- b) Nel momento in cui la Sig.ra Saltanti Patrizia ha fatto istanza di regolarizzazione (in data 27/11/2002) il Comune non poteva procedere ad integrazioni della domanda tramite il programma telematico regionale Tellus, appositamente predisposto dalla Regione Marche, in quanto risultava bloccato a questi fini essendo scaduti i termini tassativi fissati dalla Regione Marche per la presentazione delle domande di contributo;

- c) In conseguenza al Comune residuava solo il potere di inviare la documentazione relativa alla richiesta di regolarizzazione al competente ufficio regionale e di accertare la veridicità delle integrazioni-regolarizzazione richiesta;
- d) Questi adempimenti ha regolarmente eseguito, inviando la domanda di regolarizzazione al competente ufficio regionale in data 01/06/2004 ed eseguendo gli accertamenti d'ufficio, come attestato nella deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 05/03/2004;
- e) In conseguenza nessun'altra attività al proposito era possibile porre in essere dal lato del Comune;

VISTA l'ordinanza del TAR Marche n. 148/2014, con la quale si richiede chiarimenti riguardo allo sviluppo del procedimento di riesame di cui all'ordinanza n. 277/2004;

ATTESO che su quanto richiesto dal TAR è stata predisposta dal competente ufficio adeguata istruttoria tecnica, operando una ricognizione del procedimento, sottoposta all'approvazione di con deliberazione n. 34 del 08.04.2014 con la quale si disponeva quanto segue:

- *Si stima e si dà atto che l'istanza di regolarizzazione è stata positivamente esaminata ed inviata alla Regione Marche, con ciò esauendosi gli oneri relativi a carico del Comune;*
- *Ogni altro adempimento inerente la domanda di regolarizzazione compete alla Regione Marche;*
- *Per i motivi suesposti il Comune non stimò, all'epoca, di eseguire ulteriori adempimenti, anche alla luce dell'ordinanza n. 277/04 del T.A.R. Marche tenuto conto di quanto sopra detto;*
- *In ogni caso, per quanto di competenza del Comune, si ribadisce che l'istanza di regolarizzazione presentata dalla Sig.ra Saltanti Patrizia è corretta quanto ai dati che riporta e che ogni valutazione relativa alla tempestività della richiesta di regolarizzazione compete alla Regione Marche;*
- *la presente deliberazione costituisce adempimento all'ordinanza del TAR Marche n. 148/2014, con la quale si richiede chiarimenti riguardo allo sviluppo del procedimento di riesame di cui all'ordinanza n. 277/2004;*
- *Di trasmettere la presente deliberazione al T.A.R. Marche al fine di adempiere al deposito presso la Segreteria dello stesso Tribunale, così come previsto dall'ordinanza T.A.R. Marche n. 148/2014;*
- *Di trasmettere la presente deliberazione alla Regione Marche, per gli adempimenti di propria competenza;*
- *Di dare atto che non viene acquisito il parere di regolarità contabile ed in ordine alla copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs.vo N. 267/2000 in quanto il presente atto non comporta impegno di spesa né diminuzione di entrata.*

codesta giunta in questa seduta;

VISTO che in data 17.06.2014 è pervenuto ricorso innanzi al TAR Marche avverso la suddetta deliberazione da parte della Sig.ra Saltanti Patrizia;;

RITENUTO necessario che il Comune provveda ad incaricare un legale al fine di difendere le ragioni del Comune;

SENTITO all'uopo l'avv. Giuseppe Carassai, con studio a Macerata in Via Cadorna il quale ha dichiarato la propria disponibilità ad assumere l'incarico ed inviato relativo preventivo di spesa di € 3.000,00 oltre IVA e CAP per un importo complessivo di € 3.806,40;

RICHIAMATA la determinazione n. 4/2011 con cui l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici ritiene che il patrocinio legale, cioè il contratto volto a soddisfare il solo e circoscritto bisogno di difesa giudiziale del cliente, sia inquadrabile nell'ambito della prestazione d'opera intellettuale, in base alla considerazione per cui il servizio legale per essere oggetto di appalto richieda qualcosa di più per prestazione e modalità organizzativa, conseguendone che alla presente fattispecie non si applica il D. Lgs. 163/2006;

TUTTO CIO' PREMESSO

Si propone, pertanto, di deliberare quanto segue:

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

- di incaricare l'Avv. Giuseppe Carassai, con studio a Macerata in Via Cadorna dell'assistenza giuridica nel ricorso di cui alle premesse, affinché vengano difese le ragioni del Comune;
- di dare atto che la spesa presunta quantificata dall'Avv. Carassai, come da preventivo del 19.09.2014 di € 3.000,00, oltre accessori per un totale di € 3.806,40, è stanziata al capitolo U. 138 del corrente bilancio di esercizio in corso;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
E DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE
(Geom. Paolo Mariantoni)

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D. Lgvo 18/08/2000 n. 267:

- il responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità contabile;

Esaminato il sopra riportato documento istruttorio;

Ritenuto di condividere le motivazioni e di fare integralmente propria la proposta di deliberazione con esso formulata;

Visto il preventivo di spesa consegnato dall'Avv. Carassai in data 6/4/2014, ammontante ad € 3.000,00 oltre accessori;

All'unanimità dei voti a favore,

DELIBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

- 1) Di condividere le analisi contenute nel documento istruttorio;
- 2) di incaricare l'Avv. Giuseppe Carassai, con studio a Macerata in Via Cadorna dell'assistenza giuridica nel ricorso di cui alle premesse, affinché vengano difese le ragioni del Comune;
- 3) di dare atto che la spesa presunta quantificata dall'Avv. Carassai, come da preventivo del 19.09.2014 di € 3.000,00, oltre accessori per un totale di € 3.806,40, è stanziata al capitolo U. 138 del corrente bilancio di esercizio in corso;
- 4) Di provvedere alla comunicazione dell'adozione del presente atto, mediante trasmissione in elenco, ai capigruppo consiliari contestualmente all'affissione all'albo, secondo quanto stabilito dall'art. 125 del D. Lgvo 18/08/2000 n. 267.
- 5) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile con separata votazione unanime e palese resa per alzata di mano, ai sensi dell'art. 134, 4^a comma, del D. Lgvo 18/08/2000 n. 267.

SEDUTA DI GIUNTA COMUNALE DEL 30-09-14 ATTO N. 101

OGGETTO PROPOSTA:

INCARICO ALL'AVV. GIUSEPPE CARASSAI PER ASSISTENZA AL COMUNE
AVVERSO IL RICORSO AL TAR MARCHE PROMOSSO DA SALTANTI
PATRIZIA .

ART. 49 DEL D. LGVO 18/08/2000 N. 267

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità **TECNICA** della proposta.

Il Responsabile del servizio
F.to **APPIGNANESI GIULIANA**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità **CONTABILE** della proposta.

Il Responsabile del servizio
F.to **Girolami Luigino**

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to APPIGNANESI GIULIANA

Sindaco
F.to PINZI SILVIA

Copia conforme all'originale, in carta libera, da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale li 08-10-14

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi:

dal 08-10-14 al 23-10-14,
come prescritto dall'art. 124 del D.Lgvo 18/08/200 n. 267, senza reclami.

E' stata comunicata, con lettera n. 5350, in data 08-10-14
ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del D. Lgvo
18/08/2000 n. 267.

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA

il giorno 30-09-14:

[] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3);

Dalla Residenza Municipale li 30-09-14

IL SEGRETARIO COMUNALE
APPIGNANESI GIULIANA
